



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 230 DEL 27 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Modalità e termini della fase endoprocedimentale di competenza regionale relativa al procedimento amministrativo previsto dal decreto ministeriale n. 1862 del 18 gennaio 2018 “Modalità di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”.
Legge 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento definisce le modalità per la presentazione delle istanze per l’iscrizione delle risorse genetiche locali animali, vegetali e microbiche, a rischio di estinzione o di erosione genetica, all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nonché i termini e le modalità per l’istruttoria di competenza regionale.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

VISTA la legge del 1 dicembre 2015, n. 194, che ha stabilito i principi per l’istituzione di un sistema nazionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario dal rischio di estinzione o di erosione genetica, e costituito da quattro pilastri: a) Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; b) Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; c) Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; d) Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

CONSIDERATO che l’art. 3 della suddetta legge prevede l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora Ministero della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito Masaf), dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, a cui possono essere iscritte tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, che abbiano superato positivamente un’istruttoria finalizzata alla verifica del rispetto di tutti i requisiti previsti;

RILEVATO che i requisiti previsti dall’art. 3 della stessa legge 194 sono i seguenti:

- corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa genetica;
- adeguata conservazione *in situ* o *ex situ*;
- corretta indicazione del luogo di conservazione e dell’eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione;

VISTO il successivo decreto 18 gennaio 2018, n. 1862, con il quale il Masaf ha conseguentemente individuato le modalità di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, indicando le procedure per l’iscrizione delle risorse genetiche autoctone di origine vegetale, animale o microbica;

PRESO ATTO che, nell’ambito di tali procedure, è previsto che il richiedente l’iscrizione all’Anagrafe nazionale debba presentare domanda alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, che procede all’istruttoria dopo aver ricevuto la valutazione da parte della Commissione tecnico scientifica o del Nucleo di

Mod. A - originale

valutazione, qualora non sia stato previsto nella legge regionale in materia la costituzione della Commissione tecnico scientifica;

RILEVATO che, successivamente all'avvenuta valutazione, la Regione trasferisce quindi il proprio parere motivato al Masaf ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe nazionale;

CONSTATATO che, con DGR n. 1076 del 30 luglio 2019, sono stati istituiti il "Nucleo di valutazione specie vegetali", il "Nucleo di valutazione specie animali" e il "Nucleo di valutazione specie microbiche";

ACCERTATO, infine, che il citato DM 1862/2018 ha reso disponibili quattro schede tecniche con le quali si potranno iscrivere nuove risorse genetiche animali e vegetali a rischio di estinzione o di erosione genetica (tramite le informazioni riportate negli allegati 1 e 2, riservati ai soggetti proponenti), nonché trasmettere al Masaf i pareri motivati sulle istruttorie relative alle domande pervenute (tramite le informazioni riportate negli allegati 3 e 4, riservati alle Regioni e Province autonome);

CONSIDERATO quindi opportuno delineare la fase endoprocedimentale di competenza regionale relativa al parere per l'iscrizione all'Anagrafe nazionale, che è descritta ed articolata nell'**Allegato A** del presente provvedimento;

VISTI in particolare gli artt. 2 e 13 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii., che definiscono l'attività di governo della Giunta regionale

DECRETA

1. di approvare l'**Allegato A** "Modalità e termini della fase endoprocedimentale, di competenza regionale, per l'iscrizione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o di erosione genetica all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per Il Direttore
Dott. Alberto Zannol

Il Direttore Vicario
dott. Alberto Andriolo
(Firmato digitalmente)



"Modalità e termini della fase endoprocedimentale, di competenza regionale, per l'iscrizione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o di erosione genetica all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare".

1. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a. Soggetto proponente la domanda d'iscrizione alla risorsa genetica locale: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, anche in forma associata.
- b. Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (di seguito Anagrafe nazionale): banca dati di cui all'articolo 3 della legge 194/2015, gestita a livello centrale dal Ministero della sovranità alimentare e delle foreste - Masaf.
- c. Risorse genetiche di interesse alimentare e agrario: materiale genetico di origine vegetale, animale o microbica avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione o per l'agricoltura.
- d. Risorse locali: risorse genetiche di interesse alimentare e agrario che:
 - sono originarie di uno specifico territorio;
 - pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
 - pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti, ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.
- e. Agricoltori e allevatori custodi: ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 194/2015, sono definiti:
 - "agricoltori custodi" gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero "in situ", delle risorse genetiche vegetali di interesse alimentare e agrario a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalla Regione;
 - "allevatori custodi" gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero "in situ", delle risorse genetiche animali di interesse alimentare e agrario a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei Libri Genealogici di cui al D. Lgs. N. 52/2018, che ha abrogato la legge n. 30/1991, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.
- f. Nuclei di valutazione: gruppi di esperti competenti per materia, volti ad accertare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione della risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale di origine vegetale, animale o microbica soggetta a rischio di estinzione o di erosione genetica, individuati, coordinati e gestiti dalla Regione, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 1076/2019.

2. Presentazione delle istanze

- a. Il soggetto proponente che intende iscrivere all'Anagrafe nazionale una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale di origine vegetale o animale soggetta a rischio di estinzione o di erosione genetica, deve inoltrare la richiesta di iscrizione alla Regione Veneto, Direzione Agroalimentare, via Torino 110 – Mestre Venezia (Struttura regionale competente in materia di biodiversità agricola ed alimentare), tramite PEC all'indirizzo agroalimentare@pec.regione.veneto.it utilizzando gli allegati 1 (risorse vegetali) e 2 (risorse animali) del DM n. 1862/2018.
- b. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, digitalmente o in forma olografa (allegando copia del documento di identità in corso di validità). La richiesta deve essere corredata di tutte le informazioni e documentazione richiesta nei suddetti allegati, pena la reiezione dell'istanza.

3. Valutazione delle istanze

- a. La competente Struttura regionale effettua il controllo amministrativo sulla correttezza formale della domanda presentata e sulla presenza della documentazione richiesta e comunica al proponente l'avvio dell'endoprocedimento di competenza regionale e l'esito del controllo amministrativo.

- b. La competente Struttura regionale, in caso di esito positivo del controllo amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, attiva il Nucleo di valutazione competente per tipologia di risorsa genetica locale a rischio di estinzione o di erosione genetica oggetto della richiesta, inviando ai componenti la documentazione pervenuta, ai fini della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Anagrafe nazionale.
- c. La competente Struttura regionale convoca il Nucleo di valutazione entro 30 giorni dalla sua attivazione. La valutazione delle domande viene effettuata in sede collegiale sulla base dei criteri indicati all'articolo 6, comma 1, del DM n.1862/2018.
- d. La competente Struttura regionale, su eventuale indicazione dei componenti del Nucleo di valutazione, può richiedere documentazione integrativa al soggetto che ha presentato domanda d'iscrizione secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 7 della Legge n.241/1990. La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento.
- e. Alle riunioni collegiali del Nucleo di valutazione possono essere invitati dal coordinatore ulteriori esperti delle risorse genetiche oggetto di valutazione.
- f. In caso di esito positivo dell'istanza, la competente Struttura regionale trasmette il parere motivato al Masaf, ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe nazionale, utilizzando gli allegati 3 e 4 del DM n. 1862/2018.
- g. In caso di esito negativo dell'istanza, la competente Struttura regionale comunica al soggetto proponente le motivazioni del diniego dell'iscrizione della risorsa genetica interessata, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n.241/1990, art. 10 bis. La comunicazione interrompe i termini del procedimento.
- h. Le osservazioni presentate dal soggetto proponente ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/1990, eventualmente corredate da documenti, sono valutate dal Nucleo di valutazione, convocato in sede collegiale entro 10 giorni dal ricevimento delle suddette osservazioni.
- i. La fase endoprocedimentale di competenza regionale ha una durata di 90 giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione, al netto delle eventuali interruzioni dei termini.

4. Responsabilità del procedimento

- a. Responsabile del procedimento: Direttore della Direzione Agroalimentare.
- b. I documenti e gli atti inerenti alla fase endoprocedimentale di competenza regionale sono depositati, al fine della consultazione degli interessati, presso gli uffici della Regione Veneto, Direzione Agroalimentare, via Torino 110 – Mestre Venezia.